

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 GIU. 1999

ADDI' 14 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMEO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

CIOFFARELLI, FEDERICO.

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 3273

OGGETTO : Schema di convenzione tra la Regione Lazio e la Libreria LA CENTRALE con sede nel Comune di Rieti, Piazza Vittorio Emanuele n. 8 per la vendita del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



**OGGETTO:** Schema di convenzione tra la Regione Lazio e la Libreria LA CENTRALE di DEL ZOPPO Primo con sede nel Comune di Rieti, Piazza Vittorio Emanuele n° 8 per la vendita del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**LA GIUNTA REGIONALE**

- VISTO** l'art. 6 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, il quale nel comma 1 dispone: "Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata";
- VISTO** L'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 il quale dispone che è data facoltà all'Amministrazione di prescindere, in casi speciali, dal richiedere la cauzione a persone ditte di notoria solidità, come nel caso della Ditta di cui all'oggetto;
- VISTA** la legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4 concernente: "Norme per la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio";
- VISTO** l'articolo 14 della predetta legge regionale 4/96 mediante il quale è stabilito che la divulgazione e la vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sono affidate a ditte librerie;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127;
- RITENUTO** necessario portare a conoscenza gli atti approvati dai competenti Organi della Regione Lazio alla collettività regionale;
- VISTA** la lettera indirizzata al Titolare della Libreria LA CENTRALE datata 19 marzo 1999 prot. 25070, nonché la relativa risposta datata 29/03/1999;
- VISTA** la lettera indirizzata alla Libreria LA CENTRALE, relativa all'offerta della vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale, 01/04/1999, n. 25901;
- VISTA** la comunicazione della Libreria LA CENTRALE datata 13 aprile 1999 mediante la quale fornisce i dati relativi alla compilazione della convenzione in argomento;
- VISTO** il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Rieti in data 13/04/1999;



VALUTATO che l'attività condotta dal Signor Del Zoppo risulta essere solida e considerato, inoltre, che la quantità dei fascicoli richiesti per la vendita è irrilevante;

È TENUTO opportuno regolamentare i rapporti con la Libreria LA CENTRALE;

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## D E L I B E R A

1. di affidare alla Libreria LA CENTRALE con sede nel Comune di Rieti, piazza Vittorio Emanuele n° 8, che accetta, la vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione tra la Regione Lazio e la Libreria LA CENTRALE concernente la concessione alla vendita del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
3. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale alla firma della convenzione in argomento;
4. di esonerare la Libreria LA CENTRALE a prestare la cauzione in quanto il ricavato annuo della vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale è irrilevante rispetto al servizio offerto a favore della collettività.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.lli PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.lli Dott. Saverio GUCCIONE



14 GIU 1999

CONVENZIONE PER LA VENDITA DEI BOLLANTI IN UNO LOCALE DELLA REGIONE LAZIO

TRA

- La Regione Lazio in persona del presidente pro-tempore della Giunta regionale Dr. Pietro Vassallo, nato a Roma il giorno 8 settembre 1914, domiciliato per la carica in Roma, Via Circo delle Arti n. 12, codice fiscale 0014440851 e partita IVA n. 0119831092 in persona della ;
- La ditta LA CENTRALE di Lei Zuppo Priolo con sede nel Comune di Rieti, piazza Antonio Canova n. 6, codice fiscale 00198310927X della persona del titolare firmatario Sig. Del Zuppo Priolo nato a Terracina (lt.) il 10.12.1938 invecchiato del contratto di cui sopra, rivisto ed autorizzato di persona rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Rieti in data 13.04.1988;

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

1. La Regione Lazio, come sopra rappresentata, affida alla ditta di cui sopra denominata concessionaria, come sopra rappresentata, che accetta la vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.
2. L'attività oggetto della concessione dovrà essere esercitata dal concessionario esclusivamente presso i propri stabili, punti di vendita, con esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione che non sia stata preventivamente richiesta ed autorizzata dalla Regione Lazio.
3. Il concessionario è tenuto a comunicare, tempestivamente per iscritto, le variazioni intervenute all'ubicazione ed all'ubicazione di tutti i punti di vendita.

ART. 2

1. In favore del concessionario è stabilita la percentuale in. 70% sulle copie vendute, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 19 gennaio 1987, n. 1.
2. La Regione Lazio esonerà il concessionario e prestare fedeltà ai sensi dell'articolo 34 del R.D. 10 maggio 1934, n. 827.

*Handwritten signature*



ART. 3

1. Le modalità di consegna dei fascicoli al concessionario, nonché il numero degli stessi da inoltrare per la vendita verrà stabilito previo accordo con l'Ufficio Bollettino Ufficiale.
2. I predetti fascicoli saranno inviati al concessionario in conto deposito, sia d'ufficio, sia a seguito richiesta del conto concessionario medesimo.
3. I fascicoli inviati d'ufficio saranno spediti a spese della Regione Lazio, quelli a richiesta a spese del concessionario.

ART. 4

1. Entro il secondo trimestre successivo alla data di invio dei fascicoli del Bollettino Ufficiale il concessionario deve rendere i fascicoli invenduti, consegnando gli stessi nella sede della Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale.
2. I fascicoli che non risultino restituiti alla Regione e per i quali le parti non abbiano convenuto il rinnovo del deposito, saranno considerati, ad ogni effetto, come definitivamente acquisiti dal concessionario.

ART. 5

1. Con cadenza semestrale e con riferimento alle date del 30 giugno e del 30 dicembre la Regione Lazio trasmetterà al concessionario il prospetto riepilogativo dei fascicoli affidati in deposito al concessionario.
2. Entro 30 giorni dalla ricezione del predetto prospetto il concessionario fornirà alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale - un dettagliato rendiconto delle vendite effettuate.
3. Contestualmente il concessionario dovrà inviare alla Struttura di cui al comma 2 la distinta di versamento del corrispettivo dovuto alla Regione Lazio, relativamente ai fascicoli del Bollettino Ufficiale venduti, nonché la resa di quelli per i quali non sia stato convenuto il rinnovo del deposito.
4. L'invio del rendiconto è dovuto anche qualora non fosse stata effettuata nessuna vendita nel periodo considerato.



ART. 6

1. I pagamenti relativi alle vendite effettuate dovranno essere versati sul conto corrente postale n. 42759001, intestato alla Regione Lazio - Bollettino Ufficiale, ed indicare, quale causale a tergo del bollettino di versamento, il rendiconto di riferimento.
2. Per ogni giorno di ritardo nell'invio del rendiconto semestrale e del correlativo versamento la Regione Lazio avrà diritto al pagamento degli interessi moratori delle somme dovute, in misura pari al tasso corrente di sconto, maggiorato di tre punti.
3. Qualora alla scadenza del termine il concessionario intendesse procedere alla restituzione dei fascicoli del Bollettino Ufficiale invenduti, dovrà provvedere ad indicare il quantitativo degli stessi restituiti, ripartiti per tipologie, inviati imballati, esclusivamente al seguente indirizzo: Regione Lazio, via Cristoforo Colombo n.212 - 00147 Roma.
4. Il concessionario è l'esclusivo responsabile verso la Regione Lazio della spedizione delle rese. La Regione Lazio ha la facoltà di rifiutare la restituzione di pubblicazioni deteriorate e comunque non più idonee per la vendita.
5. Indipendentemente da quanto sopra esplicitato, alla data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento sarà effettuato l'inventario ed il concessionario sarà tenuto a verificare l'esattezza delle giacenze comunicate dalla Regione Lazio.

ART. 7

1. La concessione sarà operativa per la controparte al momento della sottoscrizione, mentre per la Regione Lazio lo sarà dopo la sua approvazione da parte degli Organi regionali ed avrà durata triennale.
2. Il mancato pagamento da parte del concessionario di somme a qualsivoglia titolo dovuta alla Regione Lazio, la violazione di norme che disciplinano la concessione, ovvero il compimento di atti lesivi del buon nome e del prestigio della Regione Lazio daranno diritto di recedere unilateralmente ed in ogni momento alla concessione, previo avviso a mezzo lettera raccomandata.



*Eu*

*R*

*ML*

ART. 8

1. Il concessionario custodirà diligentemente i prodotti ricevuti in deposito e dovrà corrispondere alla Regione Lazio l'intero prezzo - al netto degli sconti convenuti - di tutti quei prodotti dei quali abbia per qualsivoglia ragione o causa, purché non dipendente dalla Regione Lazio, perduto la disponibilità. Il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per la mancata restituzione dei prodotti entro il termine di durata del deposito.

ART. 9

1. Nell'ipotesi in cui i beni consegnati fossero assoggettati a misure cautelari od esecutive ad iniziativa di terzi creditori del concessionario, questi si obbliga a far constatare all'Ufficiale giudiziario procedente, mediante esibizione della presente convenzione, che la proprietà dei beni in argomento spetta alla Regione e, contemporaneamente avvisare la Regione medesima perché possa adottare le opportune iniziative.

ART. 10

1. A tutti gli effetti, per quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme del Codice civile in materia di contratti e le norme vigenti in materia analoga per le pubbliche amministrazioni ed, in particolare, la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 11

1. Tutte le spese di qualsiasi natura e tutti gli oneri fiscali e non e che, comunque, dovessero emergere nell'espletamento dell'incarico, ad eccezione dell'I.V.A. che sarà a carico della Regione Lazio, sono a totale carico del concessionario.

ART. 12

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ovvero all'esecuzione della presente convenzione, le parti esperito vanamente ogni tentativo di bonaria composizione eleggono quale Foro esclusivamente competente quello di Roma.



Roma,

Libreria

Il Presidente della Giunta Regionale  
(Dr. Pietro BADALONI)



*bc*

*Il*

*W*